CIRCOLARE A.F.

N. 35 del 7 Marzo 2014

> <u>Ai gentili clienti</u> Loro sedi

POS per i professionisti: con la conversione del DL Milleproroghe slitta al 30.06.2014

(Decreto MISE 24.01.2014, legge di conversione del DL n. 150/2013)

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che è stata approvata definitivamente la proroga (per effetto della legge di conversione del DL n. 150/2013) dell'obbligo per i professionisti di dotarsi di POS. In particolare, l'art. 9, comma 15-bis, al fine di consentire alla platea degli interessati di adeguarsi all'obbligo di dotarsi di strumenti per i pagamenti mediante carta di debito (POS) ha disposto il differimento al 30 giugno 2014 dell'obbligo previsto dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni. Ricordiamo che, di fatto, l'obbligo di POS per i professionisti era già slittato al 28 marzo 2014, a seguito della tardiva pubblicazione del decreto attuativo che avrebbe dovuto definire le modalità di applicazione dei pagamenti mediante carte di credito. Decreto che è stato pubblicato solo il 27 gennaio 2014 sulla G.U. n. 21 (Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 24 gennaio 2014) e che entrerà in vigore dopo sessanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale e, quindi, appunto il 28 marzo 2014.

Premessa

Secondo quanto previsto dall'articolo 15 del DL n. 179/2012, **a partire dal 01.01.2014** (termine poi prorogato) **i soggetti che esercitano attività di vendita di beni e servizi – ivi compresi anche i professionisti – sono soggetti ad un nuovo obbligo.** Con il **decreto MISE 24.01.2014** sono state fornite alcune disposizioni attuative relativamente a tale obbligo, con particolare riguardo ai

soggetti tenuti al nuovo adempimento e l'importo minimo per l'accettazione dei pagamenti con carte di debito.

Con la pubblicazione del decreto in GU n. 21 del 27.01.2014, si doveva tenere conto, quale **nuovo termine di decorrenza dell'obbligo di accettazione dei pagamenti tramite carta di debito, il 28.03.2014** (fatta eccezione per i soggetti di dimensioni ridotte, che dovranno applicare l'obbligo in questione solamente dal prossimo 30.06.2014). Per effetto della conversione del DL n. 150/2013 (Decreto Milleproroghe), però, **il termine è stato ulteriormente prorogato al 30.06.2014.**

Per ridurre nella maggiore misura possibile l'uso del contante in favore di strumenti di pagamento che garantiscono la tracciabilità delle somme utilizzate, dunque, viene imposto l'obbligo, a partire dalla predetta data, di accettare pagamenti anche tramite carte di debito.

Di seguito forniamo alcune utili indicazioni in riferimento alle disposizioni contenute nel DM 24.01.2014, e nel decreto "Milleproroghe" convertito.

La natura dell'obbligo

Secondo quanto stabilito dai commi 4 e 5 dell'articolo 15 DL n. 179/2013 ("pagamenti elettronici"):

- **2009 2014.** "a decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231″;
- **comma 5:** "con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma precedente. Con i medesimi decreti può essere disposta l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili".

La disposizione (estremamente sintetica) stabilisce quindi che a partire dal 01.01.2014 (<u>termine poi prorogato con la pubblicazione delle disposizioni attuative</u>) **sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito:**

- → i soggetti che effettuano attività di **vendita di prodotti**;
- → i soggetti che effettuano attività di prestazione di servizi;
 - → (tra questi anche quelli **professionali**).

Per effetto di tale disposizione, commercianti e prestatori di servizi quali **pubblici esercizi, saloni di bellezza, società di servizi** e tra i **professionisti ingegneri, avvocati, dottori commercialisti, geometri ecc,** saranno tenuti, entro la predetta data, ad <u>organizzare il servizio di pagamento</u> tramite carte di debito.

Viene prevista, inoltre, la possibilità da parte del Ministero dello Sviluppo di:

- → introdurre una disciplina degli importi minimi;
- → definire le modalità ed i termini di attuazione delle disposizioni in materia di obbligo di accettazione di pagamento tramite carte di debito;
- → ampliare l'obbligo ad ulteriori strumenti di pagamento elettronico, anche attraverso tecnologie mobili.

Va evidenziato che in molti esercizi commerciali l'utilizzo degli strumenti in esame è già consolidato. La novità riguarda l'estensione generalizzata ai soggetti che prestano servizi ed, in particolare, ai professionisti ai quali vengono quindi "addossati" i relativi oneri di gestione. Ciò non si traduce comunque nell'obbligo di ricevere il pagamento della prestazione con il bancomat, ma "soltanto" di avere a disposizione il POS nel caso in cui il cliente decida di utilizzare tale canale.

Le disposizioni attuative e il DL milleproroghe

Come previsto dal DL n. 179/2012, è stato emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico un **decreto** (24.01.2014) con cui vengono fornite le disposizioni attuative dell'obbligo di accettazione dei pagamenti tramite POS.

Il decreto, in primo luogo, ha modificato le decorrenze dei termini di vigenza dell'obbligo:

- → come regola generale, **l'obbligo di accettazione scatta il 28.03.2014** (ovvero il termine di entrata in vigore delle disposizioni attuative);
- → in sede di prima applicazione, e <u>fino al 30 giugno 2014</u>, l'obbligo si applica limitatamente ai pagamenti effettuati per lo svolgimento di attività di vendita di prodotti e prestazione di servizi il cui fatturato dell'anno precedente a quello nel corso del quale è effettuato il pagamento sia superiore a 200.000 euro.

Viene, inoltre, stabilito che l'obbligo di accettazione si applica solamente ai pagamenti di importo superiore a trenta euro.

Successivamente, il <u>DL milleproroghe</u> (o meglio, con la legge di conversione del DL n. 150/2013) ha previsto una **proroga generalizzata del termine**, al fine di garantire un **maggior lasso di tempo**

ai professionisti ed ai commercianti per adeguarsi all'obbligo di accettazione dei pagamenti tramite POS.

Per effetto della proroga, **TUTTI**, i soggetti tenuti – secondo il previgente termine entro il 01.01.2014 – ad accettare i pagamenti tramite strumenti tracciabili **dovranno adeguarsi all'obbligo entro il prossimo 30.06.2014** (senza, quindi, alcuna distinzione rispetto alle dimensioni degli interessati, come precedentemente previsto con il DM attuativo).

L'OBBLIGO	
Quando?	In via generale a partire dal 30.06.2014.
Chi?	Soggetti che esercitano attività di vendita.
	Soggetti che esercitano attività di prestazione di servizi (compresi professionisti).
Cosa?	I soggetti sono obbligati ad accettare pagamenti con carte di debito per importi
	superiori a 30 euro.
	I soggetti NON sono obbligati ad accettare pagamenti SOLO con carte di debito, bensì
	a fornire la possibilità di pagare ANCHE attraverso tale strumento.

Pagamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni

Ricordiamo che, secondo quanto stabilito dallo stesso articolo 15 del DL n. 179/2012, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad accettare pagamenti tramite carte di credito, prepagato o strumenti di pagamento elettronico disponibili a partire dallo scorso 01.06.2013. A tal fine, le pubbliche amministrazioni:

- → sono tenute a pubblicare nei propri siti istituzionali e a specificare nelle richieste di pagamento:
 - i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale;
 - → i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento;
- → si avvalgono di prestatori di servizi di pagamento, individuati mediante ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente, indicando sempre le

condizioni, anche economiche, per il loro utilizzo. Il prestatore dei servizi di pagamento, che riceve l'importo dell'operazione di pagamento, effettua il riversamento dell'importo trasferito al tesoriere dell'ente, registrando in apposito sistema informatico, a disposizione dell'amministrazione, il pagamento eseguito, i codici identificativi del pagamento medesimo, nonché i codici IBAN identificativi dell'utenza bancaria ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria.

Divieto uso contanti per importi pari o superiori a 1.000 euro

Le modifiche legislative sopra riassunte sono state introdotte per effetto del divieto introdotto con l'articolo 12 del DL n. 201/2011. La citata disposizione, infatti, ha imposto il divieto di pagamento tramite contanti per operazioni di importo pari o superiore ai 1.000 euro.

Va da sé che le modifiche in materia di servizi di pagamento siano sostanzialmente strumentali al favorire la diffusione degli strumenti di pagamento elettronici o tracciabili a fronte del divieto d'uso del contante per importi pari o superiori a 1.000 euro.

OSSERVA

Nel dettaglio, il DL n. 201/2011 ha disposto che:

- → gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori ad Euro 1.000,00 devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- → gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali possono essere richiesti, per iscritto, dal cliente senza clausola di non trasferibilità se di importo inferiore ad Euro 1.000,00;
- → il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore ad Euro 1.000,00;
- → i libretti con saldo pari o superiore ad Euro 1.000,00 dovevano essere estinti ovvero, il loro saldo doveva essere ridotto ad un importo inferiore ad Euro 1.000,00, entro il 31 dicembre 2011.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO